

Decreto Dirigente Struttura (reg.) 1 agosto 2016, n. 7618
Determinazioni in merito al periodo vendemmiale e al periodo per le fermentazioni e
rifermentazioni vinarie - Campagna vitivinicola 2016/2017

emanato/a da: **Regione Lombardia**

e pubblicato/a su: **Bollettino Uff. Regione del 4 agosto 2016, n. 31**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO,
DISTRETTI AGRICOLI E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA

Visti:

- il regolamento UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e in particolare nell'allegato VIII parte I disposizioni specifiche per le pratiche enologiche;
- il regolamento CE n. 491/09 del Consiglio del 25 maggio 2009 recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli;
- il regolamento CE n. 555/08 della Commissione del 27 giugno 2008 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in merito ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo;
- la legge 20 febbraio 2006 n. 82 «Disposizioni di attuazione della normativa comunitaria concernente l'organizzazione comune di mercato del vino» pubblicata sulla G.U. n. 60 del 13 marzo 2006, Supplemento ordinario n. 59;
- il d.m. n. 5396 del 27 novembre 2008 « Disposizioni di attuazione dei regolamenti CE 479/2008 del Consiglio e n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della distillazione dei sottoprodotti della vinificazione.

Preso atto che la citata legge n. 82/2006 prevede:

- all'articolo 9, comma 1, che le Regioni e Province Autonome stabiliscano annualmente il periodo entro il quale sono consentite le fermentazioni e le rifermentazioni vinarie e che, comunque, tale periodo non può superare la data del 31 dicembre dell'anno in cui il provvedimento viene adottato;
- all'articolo 9 comma 4, che le Regioni possono altresì individuare i vini tradizionali per i quali sono consentite fermentazioni e rifermentazioni al di fuori del periodo stabilito ai sensi del precedente comma 1;
- all'articolo 14, comma 1, che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale determinato annualmente con provvedimento regionale;

Ritenuto pertanto necessario fissare per la campagna vitivinicola 2016/2017 il periodo vendemmiale e il periodo entro il quale le fermentazioni e rifermentazioni vinarie sono consentite;

Sentiti i Consorzi di Tutela;

Considerato che il presente provvedimento rientra tra le competenze della struttura, individuate dalla d.g.r. n. 5227 del 31 maggio 2016;

Visto l'art.17 della l.r. n.20 del 7 luglio 2008, nonché i provvedimenti organizzativi della X Legislatura;

DECRETA

1. per la campagna 2016/2017, il periodo vendemmiale e il periodo entro il quale le fermentazioni e le rifermentazioni sono consentite è di seguito regolamentato:

Surylfld	Shulrgr#yhqghp p lldh	Ihup hqwd }lrq l#U lihup hqwd }lrq l	gdo	do
1	gdo	do	gdo	do
EJ +- ,	3 7 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9	3 7 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9
EV	3 7 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9	3 7 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9
FR	4 3 23 ; 25 3 4 9	6 3 24 3 25 3 4 9	4 3 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9
FU	3 7 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9	3 7 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9
OF	4 3 23 ; 25 3 4 9	6 3 24 3 25 3 4 9	4 3 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9
OR	5 3 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 3 25 3 4 9	5 3 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9
P Q	3 7 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9	3 7 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9
P L	5 3 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 3 25 3 4 9	5 3 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9
SY	3 ; 23 ; 25 3 4 9	3 < 24 4 25 3 4 9	3 < 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9
VR +- ,	5 3 23 ; 25 3 4 9	6 3 24 4 25 3 4 9	5 3 23 ; 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9
YD	5 4 23 ; 25 3 4 9	3 6 24 4 25 3 4 9	3 4 23 < 25 3 4 9	6 4 24 5 25 3 4 9

* per la DOCG Sforzato o Sfursat di Valtellina e per l'IGT Terrazze Retiche di Sondrio Passito, all'interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione, è consentita l'attività di fermentazione e rifermentazione fino al 30 aprile 2017;

** per la DOCG Moscato di Scanzo, all'interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione, è consentita l'attività di fermentazione e rifermentazione fino al 30 marzo 2017;

**per la DOC Valcalepio (Moscato Passito) e per la DOC Colleoni (Moscato Giallo Passito) all'interno della zona delimitata dal disciplinare di produzione, è consentita l'attività di fermentazione e rifermentazione fino al 28 febbraio 2017.

2. di dare atto che la detenzione delle vinacce negli stabilimenti enologici è vietata a decorrere dal trentesimo giorno dalla fine del periodo vendemmiale di cui al punto 1, fatta eccezione per i casi previsti dalla normativa in vigore;

3. di vietare qualsiasi fermentazione e rifermentazione al di fuori dal periodo stabilito al punto 1, fatte salve le deroghe previste dalla legge 82/2006;

4. di stabilire che, qualora sussistano motivate ragioni tecniche per cui si renda necessario anticipare rispetto alle date indicate al precedente punto 1 le operazioni di raccolta o nel caso di fermentazioni spontanee che avvengano al di fuori del predetto periodo, le aziende devono darne preventiva comunicazione alla direzione generale agricoltura (fax: 02 39366155 oppure pec: agricoltura@pec.regione.lombardia.it) e al Dipartimento dell'Ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari – Ufficio di Milano (aoo.icqrf.mi@pec.politicheagricole.gov.it);

5. di notificare il presente provvedimento al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, agli Uffici Territoriali Regionali, alle Organizzazioni Agricole e ai Consorzi di Tutela;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

